



# Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

## A.C. 2236, A.C. 2618

Dossier n° 194 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
27 aprile 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2236	2618
Titolo:	Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Iter al Senato:		No
Numero di articoli:	75	76
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente	In corso di esame in sede referente

### Contenuto

Il provvedimento intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la **produzione** e la **commercializzazione dei vini**.

Il provvedimento si compone di **90 articoli**.

Il Titolo I reca **disposizioni introduttive**.

Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia.

Il Capo II definisce (art. 2) come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti.

L'art. 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.

Il Titolo II reca le norme sulla **produzione e sulla commercializzazione dei vini**.

Il Capo I disciplina *la viticoltura e il potenziale produttivo*, specificando che:

- solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli;
- fanno eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione *in situ* del patrimonio genetico autoctono (art. 5);
- per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale;
- l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari (art. 6);
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (art.7).

Il Capo II disciplina *la produzione e le pratiche enologiche*.

Con l'art. 8, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF in merito alla *planimetria dei locali* in cui si articolano gli stabilimenti enologici.

Con l'art. 9 viene definito il *periodo vendemmiale* e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la *fermentazione* o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento.

L'art. 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'art. 11 disciplina la produzione di *mosto*

cotto; è, quindi, ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché riguardante i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L'art. 12 disciplina la *detenzione di vinacce*, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno.

L'art. 13 disciplina l'*elaborazione di taluni prodotti a base di mosti* negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva.

L'art. 14 enuclea le *sostanze la cui detenzione è vietata* negli stabilimenti enologici mentre l'art. 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto.

L'art. 16 disciplina la *produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8%* mentre l'art. 17 definisce *le condizioni per la detenzione di anidride carbonica*.

Segue la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (art. 18) dei prodotti vitivinicoli biologici (art. 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (art. 22)

Il Capo III è relativo alla *Commercializzazione* e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (art. 23-24).

Il **Titolo III** si riferisce alla **Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali**.

La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel D.L.gs n.61/2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al **Capo I (Norme generali- classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali)** e relativi:

- agli ambiti territoriali, dove è stato specificato che, salvo i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone (art. 28);
- e al termine "gran selezione" che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione "superiore" e "riserva", fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (art. 30).

Nel **Capo II (Protezione nell'Unione europea-procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)** è stato previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a una IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente (art. 31).

Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (art. 32).

La *cancellazione* (art. 33) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).

Nei *disciplinari di produzione* (art. 34) deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione (art. 34).

Il **Capo III** disciplina la **rivendicazione** e la **gestione delle produzioni**. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.(art. 38, co.1).

Il **Capo IV** disciplina la composizione e le funzioni del **Comitato nazionale dei vini DOP e IGP**; durante l'esame in Commissione è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

Il **Capo V** regola i **ConSORZI di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette**.

Il Capo VI disciplina i **Concorsi enologici**.

Il Titolo IV è intitolato **Etichettatura, presentazione e pubblicità**.

L'art. 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto. Secondo l'art. 47, co.6, i vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri

recipienti di capacità non superiore a quindici litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale **contrassegno**, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, in alternativa, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.

Il **Titolo V** disciplina la **denominazione**, la **produzione** e la **commercializzazione degli aceti**. Le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri; gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. All'art. 55 è stato previsto che nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP", "DOCG", "IGT" o "IGP".

Il **Titolo VI** si occupa di **adempimenti amministrativi e controlli**.

Il **Capo I** è intitolato "**Adempimenti amministrativi**".

L'art. 57, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, prevede che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN sono assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2015. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. L'art. 59 esenta dal **regime del deposito fiscale** i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea; coloro che, invece, sono titolari di deposito fiscale, finché il vino è sottoposto ad aliquota ad accisa zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dall'invio dell'inventario fisico delle materie prime. Viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, lo **sportello unico per le esportazioni del vino** presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il **Capo II** è dedicato ai **Controlli e alla Vigilanza**.

L'Autorità nazionale competente designata è il **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** (art. 62). I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel **Registro unico dei controlli ispettivi** (art. 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l'**elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo** (art. 64). Con una modifica apportata in Commissione è stato previsto che la struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco; nel caso in cui l'utilizzatore di una DOP o IGP sia soggetto a più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo individuare la struttura responsabile di tutta l'attività di certificazione e controllo (art. 64, co.13).

Il **Capo III** è dedicato alla **Tutela del Made in Italy** ed è composto del solo articolo 68 secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il **Titolo VII** è dedicato al **sistema sanzionatorio**. L'art. 85 introduce la fattispecie del **ravvedimento operoso**, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. L'articolo 86-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le **"Strade del Vino"**.

Il Titolo VIII reca le **norme transitorie e finali**.

## Relazioni allegata o richieste

Si tratta di un testo unificato di due proposte di legge C.2236 e C.2618, d'iniziativa parlamentare, corredate entrambe della relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia **"agricoltura"** rientrante nell'ambito della **potestà legislativa residuale delle regioni**.

La **potestà legislativa statale** trova però il suo fondamento laddove la disciplina interessa **profili** che richiedono l'**intervento del legislatore nazionale**; si pensi al riguardo che, oltre alla rilevanza *internazionale ed europea* della normativa, rientrano nella competenza esclusiva statale le materie connesse alla *tutela della concorrenza (lett. e)* ed all'*ordinamento civile e penale (lett. l)*, che include la *disciplina del sistema sanzionatorio*.

Interessano la competenza concorrente dello Stato e delle regioni le materie legate al *commercio con*

*l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che investono trasversalmente la disciplina vitivinicola.*

**In tal caso, l'intervento statale dovrà essere declinato**, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del **principio di prevalenza** tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di **leale collaborazione**, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

Si ricorda, al riguardo, che la produzione e la commercializzazione del vino trova la propria *regolamentazione principale* nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti (UE) n.1308/2013 e n.1306/2013 nonché nei seguenti provvedimenti statali: legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; decreto legislativo 10 agosto 2000, n.260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n.526.

*In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e ad una valutazione connessa alla specifica materia oggetto dell'intervento normativo devono pertanto essere valutate le disposizioni recate dal testo in esame che attribuiscono le relative discipline a decreti ministeriali (in molti casi da approvare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in altri casi, anche alla luce del rilievo che assumono ambiti di competenza esclusiva statale, senza tale intesa - v. infra). Andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere specificatamente nel testo la necessità di acquisire, ove occorra, tale intesa in luogo della previsione, che può avere margini di indeterminatezza, "se del caso" (come prevede, ad esempio, l'articolo 61).*

## **Attribuzione di poteri normativi**

L'art. 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ( *infra*: Ministro), da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei criteri: per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di viti; per il riconoscimento dei vitigni autoctoni italiani; per la verifica dell'idoneità tecnica-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le produzioni di qualità.

L'art. 16 rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità da rispettare per detenere i mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8% per la preparazione di succhi di uve.

L'art. 19 rinvia ad un decreto del Ministro, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina applicativa relativa alla produzione di vino biologico.

L'art. 22 rinvia ad un decreto del Ministro la disciplina dell'uso di pezzi di legno di quercia come pratica enologica.

L'art. 23, co. 7, rinvia ad un decreto del Ministro, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, la definizione delle modalità per la denaturazione del vino la cui acidità ha superato i limiti stabiliti a livello europeo.

L'art. 24, co.3, rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di denaturazione dei prodotti che presentano caratteristiche non conformi a quanto previsto nell'articolo in esame.

L'art. 31, co. 2, prevede che la procedura nazionale relativa al conferimento della protezione DOP e IGP è stabilita con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 36 prevede che con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità per la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica.

L'art. 39 prevede, al co.7, che le funzioni di segreteria del Comitato vino DOP e IGP siano svolti da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministro.

L'art. 40 rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità attuative dell'articolo in esame, relativo ai compiti espletati dai Consorzi di tutela.

L'art. 42 rinvia a un decreto del Ministro, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni attuative delle norme relative all'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, con il medesimo decreto, secondo quanto stabilito nell'art. 47, co.1, sono definiti il colore, la forma, la tipologia, le capacità materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione d'origine. Sempre, l'art. 47, al co. 9, rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle caratteristiche e del costo dei contrassegni.

L'art. 48 rinvia ad un decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo e con il Ministro della salute, la definizione delle caratteristiche degli aceti di vino.

L'art. 51, co.3, prevede che, salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 52, con decreto del Ministro possono essere previsti sugli aceti ulteriori pratiche e trattamenti.

In merito agli aceti aromatizzati, il co. 3 dell'art. 52, rinvia ad un decreto del Ministro, emanato di concerto

con il Ministro della salute, la definizione di eventuali caratteristiche specifiche di composizione e preparazione.

L'art. 57 rinvia a decreti del Ministro emanati, se del caso, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità applicative della normativa europea in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo.

L'art. 59, co.4, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 dalla data di entrata in vigore della legge in esame, devono essere individuate le procedure semplificate per adempiere la comunicazione INTRASTAT relativamente ai controlli sulle accise e sull'IVA.



L'art. 60, co.1, prevede che con decreto del Ministro sono definite le modalità con le quali istituire il registro dematerializzato in ambito SIAN per i produttori, gli importatori ed i grossisti di talune sostanze zuccherine.

L'art. 61 rinvia, in materia di controlli e vigilanza dei prodotti vitivinicoli, alle disposizioni nazionali attuative di normativa europea adottate con decreti del Ministero ( *rectius* del Ministro) emanati, se del caso, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 64, co.20, rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di attuazione del sistema di controllo.

L'art. 65, co.5, prevede che con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vengano definite le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici nonché le modalità per il prelievamento dei campioni.

L'art. 88, infine, definisce in generale, i termini per l'adozione dei decreti applicativi e le relative disposizioni transitorie prevedendo: al co 1, che i decreti attuativi siano adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento o dall'entrata in vigore dei regolamenti delegati o di esecuzione di cui ai Reg.1306/2013 e n.1308/213; al co 2, che i medesimi decreti siano pubblicati a cura del Ministero sul proprio sito internet, in una apposita sezione dedicata alla legge; al co. 3, che fino all'emanazione dei decreti in esame, continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti attualmente in vigore.

cost194	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura